

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto SinaPsi – Scuola di Psicoterapia della Gestalt (codice istituto 336, riconoscimento MIUR DM del 12 Luglio 2017 Prot. n. 1708, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01/08/2017), con sede in Via Garavetti, 22 – 09129 Cagliari Codice Fiscale e Partita IVA 03664330929, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Melis ,di seguito indicata come **“Ente Proponente”**

E

ASL Oristano con sede legale in via Carducci, 35 – 09170 Oristano, P.IVA 01258180957, rappresentata dal Dott. Federico Argiolas quale Commissario Straordinario in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come **“Struttura Ospitante”**

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Struttura Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella Struttura Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti

¹Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

nel numero massimo di 5 per anno di corso, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'ente Proponente un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione delle ore e /o dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
- Estremi assicurativi

ART. 3 BIS

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ART. 4

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione del Corso l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART.4 BIS

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'Ente promotore

L'Ente promotore si impegna a:

1. garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
2. farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
 - effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
 - rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di *Idoneità alla mansione* a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

b) Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;

2. fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia SinaPsi – Scuola di Psicoterapia della Gestalt assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione della convenzione e dovrà essere ripetuto con cadenza annuale. L'eventuale omissione comporterà la risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La presente convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula, coincidente con la firma dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione mediante apposita delibera dirigenziale.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto SinaPsi
Rappresentante Legale
Dott.ssa Roberta Melis

Asl 5 Oristano
Rappresentante Legale
Il Commissario Straordinario
Dott. Federico Argiolas

Direttore Risk Management
Qualità e Formazione Permanente
Dott. Gian Franco Puggioni